

Comune di Jesolo

REGOLAMENTO PER IL COORDINAMENTO DEI COMITATI CITTADINI

INDICE

ART. 1 CONTENUTI

ART. 2 FINALITA'

ART. 3 COMPOSIZIONE DEL COMITATO

ART. 4 ELEZIONI DEL COMITATO

ART. 5 MODALITA' DI VOTAZIONE

ART. 6 RIUNIONI DEL COMITATO

ART. 7 ASSEMBLEA POPOLARE

ART. 8 CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI COMITATI

ART. 9 COMPETENZE DELL'AMMINISTRAZIONE

REGOLAMENTO PER IL COORDINAMENTO DEI COMITATI CITTADINI

Art. 1 - CONTENUTI

In attuazione delle norme statutarie, il presente regolamento fissa i compiti e le modalità di costituzione dei Comitati Civici, quali organismi di aggregazione e di partecipazione di coloro che, indipendentemente dalla propria nazionalità, risiedono e/o operino nelle diverse località del territorio comunale.

Ogni comitato opera in un preciso ambito territoriale, circoscritto come da planimetria che andrà allegata al proprio atto costitutivo.

Ogni Comitato è dotato di un proprio Statuto che disciplina i compiti, le funzioni, il numero dei consiglieri e i criteri per le riunioni del Direttivo. Lo Statuto del Comitato dovrà comunque rispettare le linee guida del presente regolamento.

ART. 2 – FINALITA'

Il Comitato rappresenta le aspirazioni della popolazione del proprio territorio ed è eletto dai residenti e dagli operatori economici dell'ambito territoriale, secondo le modalità del presente regolamento.

Esso promuove la partecipazione alla vita amministrativa attraverso:

a - la rappresentanza delle istanze della popolazione;

b - la diffusione dell'informazione allo scopo di favorire la più ampia conoscenza da parte della cittadinanza di temi economici, sociali e culturali che riguardano l'ambito territoriale. Inoltre provvede, direttamente o in collaborazione con altre associazioni, alla organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni di interesse collettivo;

c - la eventuale partecipazione diretta alla gestione di spazi o strutture comunali, ove richiesto, secondo accordi o convenzioni definiti separatamente.

ART. 3 – COMPOSIZIONE DEL COMITATO

Il numero effettivo dei componenti il Consiglio Direttivo di ciascun Comitato non può essere inferiore a 7. Il numero massimo viene determinato da ciascun comitato nel proprio statuto.

I Consiglieri eleggono al proprio interno le cariche di PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO, ECONOMO O TESORIERE.

Il Presidente del Comitato rappresenta il Comitato e ne è il portavoce; tuttavia ogni componente del Consiglio Direttivo è rappresentativo del Comitato e deve attenersi alle indicazioni e alle delibere del Direttivo.

Il Comitato è APARTITICO, non ha scopi di lucro e non persegue fini od opportunità personali per i singoli componenti.

ART. 4 – ELEZIONI DEL COMITATO

L'elezione dei componenti avviene con votazione segreta. Possono candidarsi tutti i residenti nella zona e gli operatori che esercitano in zona.

Non sono eleggibili alla carica di consigliere del Comitato i titolari di cariche politiche.

Risultano eletti coloro che ottengono, nell'ordine, il maggior numero di preferenze, fino al concorso dei componenti stabilito.

ART. 5- MODALITA' DI VOTAZIONE

La procedura elettorale, che deve concludersi entro 60 giorni dall'avviso di elezione dei rappresentanti del Comitato, consiste in tre fasi distinte e adeguatamente pubblicizzate:

- presentazione delle autocandidature (entro 30 gg. dall'avviso);
- informazione sulle candidature, modalità, luogo e data della votazione;
- votazione e proclamazione dei risultati.

Entro 15 giorni dalla proclamazione dei risultati il Presidente del Comitato, se interessato al riconoscimento da parte dell'Amministrazione comunale, relazionerà all'assessore di riferimento e chiederà l'inserimento nell'Albo comunale delle Associazioni, del Volontariato e dei Comitati civici di cui all'art. 69 dello Statuto comunale.

Ogni Consiglio Direttivo rimane in carica minimo 2 massimo 5 anni.

ART. 6 - RIUNIONI DEL COMITATO

Le riunioni del Comitato sono da ritenersi valide quando sono presenti almeno la metà più 1 (uno) degli eletti e le decisioni devono essere prese a maggioranza dei presenti.

Il Comitato deve approvare un proprio statuto/regolamento per il funzionamento e per i rapporti con la cittadinanza.

In esso deve essere prevista la convocazione periodica (**almeno una volta all'anno**) di assemblee aperte a tutta la popolazione per riferire sull'attività ovvero su argomenti richiesti dai residenti o dall'Amministrazione.

Il Comitato civico può farsi promotore di incontri, dibattiti e iniziative su tematiche di particolare interesse per la zona o per l'intero Comune.

Il comitato deve rendere noti i rendiconti annuali con le entrate (pubbliche e private) e le uscite nel corso dell'Assemblea annuale. Il verbale dell'assemblea deve essere trasmesso al Comune.

I Comitati che intendono costituirsi ex novo dovranno dimostrare di rappresentare non meno di 200 cittadini residenti nell'ambito territoriale

ART. 7- ASSEMBLEA POPOLARE

E' prevista la consultazione del Comitato da parte dell'Amministrazione, per tutti i provvedimenti di carattere urbanistico di competenza del Consiglio Comunale, per la realizzazione di opere pubbliche, per la programmazione di campagne e/o rilievi di carattere ambientale, per interventi di modifica sulla viabilità che interessino il territorio del quartiere, nonché per tematiche sociali, culturali e civili di particolare interesse.

In occasione di tali consultazioni e dell'Assemblea generale l'Amministrazione Comunale si impegna ad assicurare la presenza di dirigenti ed assessori garantendo a ciascun cittadino la libera espressione delle proprie idee.

ART. 8 – CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI COMITATI

Al fine di meglio coordinare i rapporti tra i comitati e l'Amministrazione, nonché di esaminare congiuntamente problematiche di rilievo cittadino, è istituita la conferenza dei Presidenti dei Comitati iscritti all'albo delle Associazioni. I presidenti possono delegare un altro aderente al Comitato.

Allo scopo di migliorare e rendere più efficienti i rapporti fra il Comune ed i Comitati, gli stessi dovranno munirsi di una casella di posta elettronica.

La conferenza è presieduta dall'Assessore competente e convocata dallo stesso in modo autonomo o su richiesta di un terzo dei presidenti dei comitati.

ART. 9 – COMPETENZE DELL'AMMINISTRAZIONE

Gli uffici comunali collaborano con i comitati civici nella convocazione e nella riproduzione del materiale di informazione in occasione delle pubbliche assemblee.

L'Amministrazione comunale si farà carico di organizzare degli incontri periodici di aggiornamento e formazione per i rappresentanti dei Comitati, su argomenti che riguardano l'attività amministrativa dei comitati stessi.

Il Comune attiverà uno "Sportello dei Comitati", al fine di fornire direttamente e gratuitamente consulenza amministrativa relativamente al corretto espletamento delle formalità necessarie per ottenere il riconoscimento quale Comitato civico e/o per ottenere contributi.